

# **TI\_GERICHTE 52.2021.6 vom 24. Januar 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-01-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2021.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.6)

FR: TI\_GERICHTE 52.2021.6 du 24 janvier 2022

IT: TI\_GERICHTE 52.2021.6 del 24 gennaio 2022

## **Regeste**

Sanzione disciplinare

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dalla decisione impugnata, di cui sono destinatari (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). I gravami, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAm), sono dunque ricevibili in ordine.

### **E. 1.2**

Avendo il medesimo fondamento di fatto, i ricorsi possono essere evasi con un'unica decisione (art. 76 cpv. 1 LPAm).

### **E. 1.3**

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). I contorni della vicenda emergono con sufficiente chiarezza dagli atti, che già comprendono gli incarti n. 336 e 337 della Commissione. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le altre prove sollecitate dagli insorgenti (richiamo degli interi incarti penali nonché audizione testimoniale della precedente patrocinatrice di R\_\_\_\_\_ ) non appaiono quindi suscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.

### **E. 2**

C\_933/2018 citata consid. 5.2.1 e rif.; cfr. pure STA 52.2020.320 del 2 luglio 2021 consid. 4.2.1). Sussiste dunque un conflitto d'interessi ai sensi della citata disposizione allorquando l'avvocato ha assunto la tutela degli interessi di un cliente e nello svolgimento del mandato deve prendere delle decisioni che lo pongono potenzialmente in conflitto con i propri interessi o con altri interessi di cui gli è stata affidata la difesa (cfr. STF 2C\_933/2018 citata consid. 5.2.1; cfr. pure STA 52.2020.320 citata consid. 4.2.1, 52.2016.646 del 4 agosto 2017 consid. 3.1). Non è vietato soltanto il patrocinio degli interessi di un cliente che si contrappongono direttamente a quelli di un altro mandante (come sarebbe il caso nell'ipotesi in cui nell'ambito di una causa il legale difendesse sia la parte attrice che la parte convenuta). L'avvocato non può rappresentare neppure un terzo, i cui interessi possano in qualche modo pregiudicare quelli di un suo cliente. In tali circostanze, per ammettere l'esistenza di un conflitto di interessi basta che l'avvocato non si senta libero nelle decisioni che deve prendere per il cliente poiché esse potrebbero incidere sui propri interessi o su quelli di terzi, ai quali egli è legato per un qualche motivo (cfr. Walter Fellmann ,

Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 346; cfr. pure Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, *La profession d'avocat*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2021, n. 524 ; cfr. pure STA 52.2016.646 citata consid. 3.1). Benché non risulti espressamente dal testo di legge, l'art. 12 lett. c LLCA concerne anche eventuali conflitti tra gli interessi propri dell'avvocato e quelli della sua clientela (cfr. STF 2C\_933/2018 citata consid. 5.2.1 e rif., 2C\_889/2008 del 21 luglio 2009 consid. 3.1.3; cfr. pure STA 52.2020.320 citata consid. 4.2.1): l'avvocato deve in particolare evitare che dei legami personali (siano essi finanziari, commerciali, contrattuali o familiari) possano porlo in un conflitto di lealtà nella misura in cui il mandato che un cliente gli vuole conferire è atto a metterli in qualche modo in pericolo (cfr. Chappuis/Gurtner, op. cit., n. 521 e 539; cfr. pure STA 52.2016.646 citata consid. 3.1). Un conflitto d'interessi può risultare anche da interessi che non sono unicamente legati all'esercizio della professione d'avvocato. Ciò presuppone l'esistenza di un legame che induca a ritenere che nell'ambito della sua attività professionale l'avvocato tenga in considerazione gli interessi di terzi, cosicché risulti pregiudicata la tutela incondizionata degli interessi del cliente (cfr. STF 2C\_933/2018 citata consid. 5.2.1 e rif.). Per questa ragione, anche funzioni di organo di una società (ad esempio l'attività quale membro di un consiglio d'amministrazione) sono suscettibili di determinare un conflitto d'interessi (ritenuto in particolare che quale organo formale o di fatto di una società deve in primo luogo salvaguardare l'interesse della persona giuridica; cfr. art. 717 del codice delle obbligazioni svizzero del 30 marzo 1911 [CO; RS 220]; STA 52.2020.320 citata consid. 4.2.1 e rif.). 3.3. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel considerare che la rappresentanza da parte dello stesso avvocato di più imputati nel medesimo procedimento penale non è di principio possibile (cfr. STF 1B\_7/2009 del 16 marzo 2009 consid. 5.8; Chappuis, *Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielle et législative récentes*, in: Pascal Pichonnaz e altri: *La pratique contractuelle 3: Symposium en droit des contrats*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2012, pag. 93). Una difesa di più imputati da parte di un medesimo legale potrebbe semmai essere eccezionalmente ammissibile, nell'interesse dell'efficienza procedurale, qualora i coimputati forniscano versioni dei fatti costantemente identiche e senza contraddizioni e i loro interessi processuali - in base alle circostanze concrete - non divergano (cfr. STF 1B\_7/2009 citata consid. 5.8 e rif.). Dal momento che simili conflitti d'interessi sono spesso latenti e inizialmente non riconoscibili, in quanto sorgono soltanto nel corso del procedimento penale, una difesa multipla è possibile soltanto se è escluso che tali conflitti possano emergere in futuro ( cfr. STF 1B\_611/2012 del 29 gennaio 2013 consid. 2.4 e 2.5; 1B\_7/2009 citata consid. 5.8; Chappuis, *ibidem* ). 3.4. Secondo dottrina e giurisprudenza, il patrocinio di clienti avversi da parte di avvocati che lavorano in una forma associativa o anche in sola comunità di cancelleria concretizza un caso di doppio patrocinio con conseguente conflitto d'interessi (DTF 135 II 145 consid. 9.1; STF 2C\_45/2016 dell'11 luglio 2016 consid. 2.2; François Bohnet/Vincent Martenet, *Droit de la profession d'avocat*, Berna 2009, n. 1435; Fellmann, op. cit., n. 356; Michel Valticos in: Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis [curatori], *Loi sur les avocats*, Basilea 2010, n. 156 ad art. 12). I diversi legali che esercitano la professione in forma associata vanno dunque considerati come un unico avvocato ai fini della valutazione di eventuali conflitti di interessi (cfr. Fellmann, op. cit., n. 356; cfr. pure STA 52.2015.546 del 20 marzo 2017 consid. 2.4 e 3). 3.5. Il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 135 II

145 consid. 9.1; STF 1B\_510/2018 citata consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2020.320 citata consid. 4.2.2 e rif., 52.2019.368 del 9 dicembre 2020 consid. 5.1.5, confermata da STF 2C\_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1 e rif.). 3.6. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAVv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/ Martenet , op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 1 CSD, secondo cui l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2). L'art. 11 CSD ricorda, dal canto suo, che l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). Secondo l'art. 14 cpv. 1 CSD, infine, qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni relative al conflitto di interessi si applicano all'associazione di avvocati in quanto tale, così come ai singoli membri dello studio legale. 4. 4.1. Come accennato in narrativa, il 30 maggio 2014 presso la sede della \_\_\_\_\_ SA di \_\_\_\_\_, un operaio (\_\_\_\_\_) è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro mentre toglieva con le mani dei residui di metallo da una sorta di fresatrice (denominata "sbaratrice"). Preso atto delle risultanze del rapporto della polizia (che aveva interrogato la vittima e un responsabile della SUVA), il 20 ottobre 2014 il procuratore pubblico titolare dell'inchiesta - ritenendo che dagli atti non emergessero elementi tali da giustificare l'apertura di un procedimento penale contro terzi ma che l'incidente fosse da ascrivere al comportamento imprudente dell'operaio - ha decretato il non luogo a procedere. Adita su reclamo della vittima, la Corte dei reclami penali (CRP) ha tuttavia annullato il predetto decreto, rinviando gli atti al magistrato inquirente affinché procedesse a ulteriori accertamenti volti a chiarire se fossero stati rispettati tutti i doveri di prudenza imposti dalle circostanze. Il procuratore pubblico ha quindi avviato un procedimento penale nei confronti dei " responsabili della sicurezza " della \_\_\_\_\_ SA, in particolare dell'ing. C\_\_\_\_\_ (vicedirettore della società e direttore del reparto alluminio) e R\_\_\_\_\_ (operaio supervisore e capoturno). Il 9 gennaio 2019 ha emanato nei confronti dei coimputati due decreti d'accusa, contro i quali essi hanno interposto opposizione. Gli atti sono quindi stati trasmessi alla Pretura penale. A fronte di una segnalazione della patrocinatrice della vittima (accusatore privato), il giudice competente ha invitato gli avv. RI 1 e RI 2, difensori in quella sede dei due imputati, a esprimersi in merito alla sussistenza di un eventuale conflitto d'interessi. Raccolte le loro osservazioni, con decreto del 21 febbraio 2020, ha vietato a entrambi i difensori di proseguire il patrocinio dei loro clienti. Nella sua decisione ha dapprima riportato la posizione assunta dall'ing. C\_\_\_\_\_, sentito il 31 gennaio 2017: Alla domanda a sapere chi avesse formato l'accusatore privato, ha risposto di credere che sia stato istruito un po' da tutti gli operai che al momento lavoravano sui macchinari di cui lui si doveva occupare (AI 74 verbale C\_\_\_\_\_ 31.1.2017, pag. 2), precisando in seguito che "c'è un

operaio per turno che segue quelle macchine e lui è stato affiancato, di volta in volta, a uno di loro" (AI 74 verbale 31.1.2017, pag. 2) e che "queste istruzioni [circa il corretto uso della sbarbatrice NDR] venivano date verbalmente da parte dell'operario incaricato di istruire" (AI 74 verbale 31.1.2017, pag. 4). Il giudice ha poi ricordato che, in occasione del suo interrogatorio di medesima data, R\_\_\_\_\_ aveva invece dichiarato: Di non ricordare dell'esistenza di corsi d'aggiornamento organizzati dall'azienda ma che puntualmente quando c'erano dei problemi, i capi reparto o il responsabile della sicurezza o l'ingegnere - ovvero C\_\_\_\_\_ - dicevano loro a cosa dovevano in particolare prestare attenzione (...) di non sapere se e chi aveva formato \_\_\_\_\_ in azienda (AI 73 verbale 31.1.2017, pag. 4). Ha infine evidenziato che la vittima aveva dichiarato che le istruzioni su come svolgere le proprie mansioni alla sbarbatrice le aveva ricevute da diversi, non meglio precisati, operai (AI 18 verbale del 10 dicembre 2015, pag. 3). Sebbene dagli atti non risultasse che i due coimputati si fossero accusati a vicenda per quanto accaduto, ha ritenuto che, in mancanza di chiari riscontri oggettivi su chi, quando e come avesse fornito quali istruzioni all'accusatore privato in merito all'uso della sbarbatrice, fosse concretamente possibile che i due coimputati, quanto meno nel seguito della procedura manifestino, o abbiano un interesse a manifestare, versioni e argomentazioni di fatto e giuridiche fra loro divergenti contraddittorie e incompatibili. Ne ha pertanto dedotto l'esistenza di un conflitto d'interessi concreto che impediva ai due difensori, dello stesso studio legale, di patrocinare i rispettivi assistiti. Ha inoltre ritenuto legittimamente ipotizzabile che, qualora per finire il reato non avesse potuto essere ascritto a nessuno degli imputati, avrebbe potuto essere penalmente perseguita l'azienda stessa, giusta l'art. 102 cpv. 1 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Essendo l'avv. RI 1 membro del consiglio di amministrazione della \_\_\_\_\_ SA, ha considerato che sussistesse altresì un conflitto di interessi direttamente fra l'avv. RI 1 e il suo stesso assistito C\_\_\_\_\_; ciò tanto più che \_\_\_\_\_ SA risulta convenuta in solido assieme ai qui imputati, in una causa civile promossa da S\_\_\_\_\_, tuttora pendente (...) e tendente al risarcimento dei danni, nonché al pagamento del torto morale, conseguenti ai fatti del 30 maggio 2014. 4.2. La Commissione - cui il giudice della Pretura penale ha trasmesso il predetto decreto affinché esaminasse la questione dal profilo disciplinare - ha a sua volta ritenuto che le versioni dei due imputati in merito a chi aveva istruito la vittima non collimassero tra loro. Ne ha quindi concluso che in concreto non fossero date quelle circostanze eccezionali richieste da dottrina e giurisprudenza affinché i due difensori, appartenenti allo stesso studio legale, potessero rappresentare i coimputati senza incorrere in un conflitto d'interessi. Ha infine ritenuto che la posizione dell'avv. RI 1 fosse aggravata dal suo ruolo di membro del consiglio di amministrazione della società datrice di lavoro del suo assistito che avrebbe potuto essere perseguita penalmente in base all'art. 102 cpv. 1 CP, con conseguente ulteriore rischio di conflitto tra gli interessi del suo patrocinato e i propri. 4.3. Le valutazioni della Commissione meritano piena conferma. Malgrado quanto sostenuto dai ricorrenti, i passaggi citati dal giudice della Pretura penale - che nessuno contesta - dimostrano infatti come nel corso del procedimento penale i loro assistiti non abbiano sempre fornito delle versioni identiche, in particolare in merito a chi avrebbe formato S\_\_\_\_\_. Se l'ing. C\_\_\_\_\_ ha, come visto, affermato che la vittima era stata istruita un po' da tutti gli operai che al momento lavoravano sui macchinari di cui si doveva occupare (AI 74, pag. 2), R\_\_\_\_\_ ha sostenuto qualcosa di diverso. Oltre ad affermare di non sapere chi avesse istruito S\_\_\_\_\_, ha in effetti spiegato che non erano altri operai, bensì altre persone ( i capi reparto o il responsabile della sicurezza o l'ingegnere ), a dire agli operai a cosa

dovevano in particolare prestare attenzione (AI 73, pag. 4). Se ne deve concludere che loro dichiarazioni non si riferivano concordemente a un solo e unico soggetto: per C\_\_\_\_\_ ad aver formato \_\_\_\_\_ erano stati diversi non meglio precisati operai, mentre per R\_\_\_\_\_ erano state altre persone, tra le quali non poteva essere escluso il coimputato C\_\_\_\_\_. Avuto riguardo al fatto che gli atti del procedimento penale erano stati rinviati al magistrato inquirente proprio per verificare se, al di là del comportamento della vittima stessa, all'origine dell'incidente vi fosse anche la violazione di doveri di prudenza da parte di altre persone (in particolare dei responsabili della sicurezza dell'azienda), non si può dunque effettivamente ritenere che le dichiarazioni dei due imputati collimassero tra loro su questo punto. Poiché nessuno dei due aveva davvero saputo dire in modo chiaro e univoco chi avesse istruito S\_\_\_\_\_, ciò che neppure quest'ultimo era stato in grado di fare, non poteva essere escluso, così come rilevato dal giudice della Pretura penale, che ne seguito della procedura si rimpallassero la responsabilità, accusandosi vicendevolmente. Che per finire siano stati entrambi assolti nulla muta al fatto che, nel corso del procedimento, le loro posizioni avrebbero potuto scontrarsi. Non porta ad altra conclusione la testimonianza invocata dai ricorrenti del teste T\_\_\_\_\_. Se è ben vero che questo operaio aveva dichiarato di avere affiancato S\_\_\_\_\_ per una o due settimane e di avergli spiegato come si lavorava, come si facevano le varie operazioni, è altresì vero che egli aveva aggiunto che non sapeva chi l'avesse affiancato all'infuori di lui (cfr. verbale d'interrogatorio del 6 febbraio 2016, pag. 5). Inoltre, da quel suo stesso verbale risulta che né C\_\_\_\_\_ né R\_\_\_\_\_ erano persone apparentemente estranee alla formazione ma erano anzi sempre disponibili a fornire istruzioni ( ibidem ). In ogni caso, ciò nulla muta alla conclusione secondo cui i due coimputati non hanno all'evidenza espresso in merito all'istruzione di \_\_\_\_\_ tesi costantemente identiche e concordi, come invece richiede la giurisprudenza (cfr. supra, consid. 3.3). In tali circostanze, l'assunzione da parte di due avvocati, facenti parte di uno stesso studio legale (che, come visto al consid. 3.4, ai fini della valutazione di eventuali conflitti d'interesse devono essere considerati alla stregua di un solo avvocato), della difesa dei coimputati appare quantomeno azzardata. Per analoghe ragioni, non portano ad altra conclusione neppure le dichiarazioni del responsabile della SUVA, secondo cui il macchinario poteva essere utilizzato nonostante la rottura del tubo di protezione in quanto gli operai sapevano che i trucioli devono essere spostati con appositi attrezzi. E ciò a maggior ragione se si considera che tali sue dichiarazioni risultavano già dal rapporto di polizia, sulla base del quale il procuratore pubblico, facendo propria la tesi della responsabilità della sola vittima, aveva emanato il decreto di non luogo a procedere. Decreto che era tuttavia stato annullato dalla CRP, che aveva rinviato gli atti al magistrato inquirente proprio per verificare eventuali violazioni dei doveri di prudenza da parte di terzi. Visto il particolare contesto, si deve pertanto concludere che esisteva in concreto un potenziale rischio di conflitto d'interessi ai sensi della giurisprudenza e che, assumendo cionondimeno i mandati in questione, i ricorrenti sono incorsi in una violazione delle regole professionali. La posizione dell'avv. RI 1 è poi aggravata dal fatto, già rilevato tanto dal giudice della Pretura penale quanto dalla Commissione, che egli era (ed è) anche membro del consiglio di amministrazione di \_\_\_\_\_ SA. Ritenuto come, in virtù all'art. 102 cpv. 1 CP, l'azienda avrebbe potuto essere oggetto di procedimento penale qualora il reato non avesse potuto essere attribuito a nessuno degli imputati, è manifesto un concreto rischio di conflitto tra gli interessi del suo assistito C\_\_\_\_\_ e i suoi propri quale organo della società. Società, peraltro, convenuta in solido con gli imputati in una procedura civile di risarcimento promossa dalla vittima. 5. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità

della sanzione da infliggere ai ricorrenti. 5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti: a. l'avvertimento; b. l'ammonizione; c. la multa fino a fr. 20'000.-; d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; e. il divieto definitivo di esercitare. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA). La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

5.2. In concreto, i ricorrenti hanno disatteso un principio cardine che regola la professione di avvocato. A entrambi può giovare il fatto che né il procuratore pubblico, né le altre istanze (procuratore generale e CRP) abbiano apparentemente mai riscontrato il conflitto segnalato dalla patrocinatrice dell'accusatore privato. Sempre a loro favore va tenuto presente che il conflitto in cui sono venuti a trovarsi non si è materializzato e che, pur non condividendo la valutazione del giudice della Pretura penale, essi hanno immediatamente rinunciato al rispettivo mandato, trasferendo gli incarti a due nuovi patrocinatori. In queste circostanze, la violazione commessa dall'avv. RI 2 può dunque ancora essere considerata di lieve entità, ritenuto anche come egli abbia svolto il mandato soltanto per pochi mesi. La posizione dell'avv. RI 1 è invece aggravata dalla seconda fattispecie di conflitto d'interessi in cui è incorso. La sua disattenzione deve pertanto essere reputata di media entità, avuto anche riguardo al fatto che egli vanta una lunga esperienza professionale e che quindi avrebbe dovuto accorgersi della delicata e conflittuale situazione in cui si sarebbe venuto a trovare. Se non giova agli insorgenti il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento, depone per contro a loro favore l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto esposto, le multe di fr. 400.- e 800.- inflitte rispettivamente all'avv. RI 2 e all'avv. RI 1 vanno pertanto confermate. Le sanzioni così commisurate, situate attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risultano adeguatamente ragguagliate alle circostanze del caso concreto e rispettose del principio della proporzionalità. Tengono adeguatamente conto dell'incensuratezza dei ricorrenti e appaiono sufficienti a richiamarli al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

6. 6.1. Stante tutto quanto precede, i ricorsi devono essere respinti. 6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico degli insorgenti, secondo soccombenza. Per questi motivi, decide: 1. I ricorsi sono respinti. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'000.-, già anticipate dai ricorrenti in parti uguali, restano interamente a loro carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente La vicecancelliera

### **E. 2.1**

Secondo costante giurisprudenza, l'a natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Tra queste, il diritto di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 135 I 279 consid. 2.3 e rimandi; STF 2C\_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1 ). Il diritto all'assunzione delle prove offerte presuppone che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la relativa domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. Tale garanzia non impedisce inoltre all'autorità di porre un termine all'istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento . Nell'ambito di questa valutazione, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii; STF 2C\_583/2017 citata consid. 5.2.1).

### **E. 2.2**

In concreto, la decisione, ancorché solo implicita, della Commissione di prescindere dall'esperire le prove sollecitate in quella sede resiste alle critiche del ricorrente per le medesime ragioni esposte al considerando 1.2. In particolare, i fatti che l'insorgente si prefiggeva di dimostrare con le prove di cui ha chiesto l'assunzione davanti alla Commissione non appaiono rilevanti per l'esito della controversia. In ogni caso, la garanzia del diritto di essere sentito sancita dall'art. 29 cpv. 2 Cost. non impedisce, come visto, all'autorità - che fruisce di un vasto margine di apprezzamento in tale ambito - di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle se è convinta che non possano condurla a modificare il suo giudizio. 3. 3.1. Giusta l' art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà nei confronti del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del mandato (cfr. STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2; STF

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.